

CARLIN LAURENTI & associati

Studi coordinati di Commercialisti e Revisori 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497

per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it

Circol@re nr. 13 del 23 aprile 2019

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI

Dal primo luglio via alla memorizzazione elettronica

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Dal 1º luglio 2019 gli operatori Iva che hanno avuto nell'anno precedente al 2019 un volume d'affari superiore a 400 mila euro (dal 1° gennaio 2020 anche tutti gli altri operatori) devono adeguarsi al nuovo adempimento della memorizzazione elettronica con "strumenti tecnologici adequati".

La memorizzazione in parola potrà essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in aerea riservata dal sito web dell'Agenzia delle Entrate e usabile anche su dispositivi mobili. Chi sceglierà di dotarsi dei registratori di cassa telematici potrà utilizzare questi strumenti in sostituzione dei registratori di cassa.

QUADRO NORMATIVO

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 2 ad opera dell'art. 17, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019":

- a decorrere dall'1.1.2020 scatta l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui al citato art. 22;
- la decorrenza di tale obbligo è anticipata all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a € 400.000.

Al fine di verificare il superamento o meno di tale limite, la norma fa generico riferimento al "volume d'affari" senza specificare il relativo periodo (volume d'affari realizzato nell'anno precedente ovvero quello "presunto" dell'anno in corso). La necessità, da parte dell'Agenzia, di "controllare" il rispetto del limite porta a dare rilevanza al volume d'affari 2018, desumibile dal mod. IVA 2019 (da inviare entro il prossimo 30.4.2019).



In ogni caso, l'invio telematico dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l'obbligo di:

- → certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della **ricevuta fiscale**. In luogo di detti documenti, "per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni" è prevista l'emissione del c.d. "documento commerciale";
- → annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, DPR n. 633/72. Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano ad risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

Con il DM 7.12.2016 il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, c.d. "documento commerciale", che può assumere anche rilevanza ai fini fiscali (si pensi, ad esempio, alla certificazione delle spese per le quali è possibile fruire delle detrazioni / deduzioni IRPEF).

SOGGETTI INTERESSATI

L'obbligo in esame riguarda "i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22", DPR n. 633/72, tra le quali rientrano in particolare:

- → le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto in locali aperti al pubblico / spacci interni / per corrispondenza / a domicilio / in forma ambulante;
- → le prestazioni alberghiere / somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in pubblici esercizi (bar, ristoranti), nelle mense aziendali;
- → le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti.

SOGGETTI ESONERATI

L'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 in esame dispone che con apposito Decreto il MEF potrà:

- → prevedere specifici esoneri dall'adempimento in esame in ragione della tipologia di attività esercitata (comma 1);
- → individuare delle zone, in base "al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati", nelle quali le cessioni di beni / prestazioni di servizi sopra elencate potranno continuare ad essere documentate con scontrino / ricevuta fiscale (comma 6-ter).

Va inoltre evidenziato che, ai sensi del comma 6-quater del citato art. 2, introdotto dal DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere all'obbligo in esame attraverso la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

CENSIMENTO, ATTIVAZIONE E MESSA IN SERVIZIO DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Il comma 3 del citato art. 2 dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, che il citato Provvedimento 28.10.2016 individua nei Registratori Telematici (RT) costituiti da "componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi input".:

Per essere utilizzato ai fini in esame, il **Registratore telematico** deve essere <u>attivato e "messo in servizio" da un laboratorio abilitato dall'Agenzia delle Entrate</u>, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia

(https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco laboratori).

Prima delle operazioni di attivazione del Registratore Telematico da parte del tecnico abilitato è necessario che l'esercente (o un suo delegato e/o intermediario) provveda ad accreditarsi mediante l'apposita procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il **Registratore Telematico** risulterà:

- "censito" quando il tecnico abilitato, in fase di richiesta di attivazione, ottiene esito positivo alla
 "Richiesta di Certificato Dispositivo" che viene quindi generato (prima fase della procedura di
 attivazione);
- "attivato" nel momento in cui la richiesta di attivazione è accettata dall'Agenzia delle Entrate. In tale fase, il Registratore Telematico "censito" è associato alla partita IVA dell'esercente "titolare" dei corrispettivi;
- "in servizio" nel momento in cui viene utilizzato per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. In particolare, il Registratore Telematico risulterà

"in servizio" a seguito dell'effettuazione del primo invio di dati. In tale stato, per certificare l'effettuazione dell'operazione, **il Registratore produce un** "documento commerciale" in luogo dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.

L'attivazione si conclude con il rilascio di un QRCODE.

Nell'**apposita area riservata** presente sul proprio sito Internet, l'Agenzia delle Entrate mette infatti a disposizione del contribuente / titolare del Registratore Telematico accreditato e con almeno un Registratore Telematico attivato:

- 1. il QRCODE da applicare sull'apparecchio, in luogo visibile ai clienti;
- 2. **le informazioni acquisite dall'Agenzia** (dati del contribuente titolare del RT / tecnico abilitato che ha operato sul RT / operazioni effettuate nel corso del tempo sul RT). Tali informazioni costituiscono **il libretto di dotazione informatico del Registratore Telematico** (che va a sostituire quello cartaceo, che viene quindi meno).

GENERAZIONE E TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI

La trasmissione telematica è effettuata direttamente dal Registratore Telematico che, **al momento** della chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui la ricezione del file da parte dell'Agenzia delle Entrate è completata e ciò è attestato mediante l'esito di ricezione.

In caso di **esito negativo** le informazioni si considerano non trasmesse e l'invio del file corretto va effettuato **entro 5 giorni lavorativi successivi** alla comunicazione di scarto.

In caso di mancato / irregolare funzionamento del Registratore Telematico, fino a quando non sia ripristinato il corretto funzionamento / ci si doti di altro Registratore in servizio, l'annotazione dei corrispettivi va eseguita su un apposito registro che può essere tenuto anche in modalità informatica.

CREDITO D'IMPOSTA PER REGISTRATORI TELEMATICI

Si rammenta che, in considerazione del fatto che, per assolvere l'adempimento in esame, i soggetti interessati si trovano a dover (alternativamente):

- acquistare un nuovo misuratore fiscale con le funzioni di Registratore Telematico;
- adattare, se possibile, quello già in uso, affinché possa essere utilizzato come Registratore
 Telematico;

il Legislatore, con il comma 6-quinquies del citato art. 2, ha previsto il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di € 250 in caso di acquisto ed € 50 in caso di adattamento.

Detto credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24** utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (*Fisconline / Entratel*). A tal fine è stato istituito il codice tributo "**6899**".

POSSIBILE EVITARE LA SPESA DEL REGISTRATORE TELEMATICO

L'informazione di maggiore interesse che emerge dal Provvedimento n. 99297/2019 è quella che apre la strada alla **possibilità di evitare la spesa** legata **all'acquisto di un Registratore Telematico** o **adattamento del misuratore fiscale** in essere.

Infatti, come prima accennato, viene precisato, mediante inserimento del punto 1.11 nell'originario provvedimento n. 182017/2016 che "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti in area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate".

Secondo quanto disposto nel provvedimento, inoltre, si apprende che tale applicazione sarà fruibile anche da dispositivi mobili (smartphone, tablet ecc.) e che consentirà anche di generare il documento commerciale di cui al Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016, ovvero il documento già

ora rilasciato dai soggetti che trasmettono i corrispettivi telematicamente, il c.d. "scontrino non fiscale".

La possibilità di utilizzare un'applicazione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri apre una strada tutta nuova, che consente di immaginare l'utilizzo del pc o del dispositivo mobile (grazie all'applicazione che sarà rilasciata dall'Agenzia delle Entrate) come una sorta di registratore di cassa, che memorizza in tempo reale i dati immessi e consente la stampa di una "ricevuta" da rilasciare al cliente.

Si tratta di una soluzione che – fatto **salvo la verifica delle effettive potenzialità dell'applicazione** – potrebbe risultare di particolare interesse per tutti quei soggetti che hanno scarsa movimentazione, in particolare a quelli che oggi documentano i corrispettivi tramite ricevuta fiscale.

###

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

